

Direttive della Conferenza universitaria svizzera per il rinnovamento coordinato dell'insegnamento nelle università svizzere nell'ambito del processo di Bologna (Direttive di Bologna)

Modifica del 26 giugno 2008

*La Conferenza universitaria svizzera (CUS)
emana:*

I

Le direttive di Bologna del 4 dicembre 2003¹ sono modificate come segue:

Art. 3a Ammissione alle università con diplomi di bachelor rilasciati da scuole universitarie professionali e da alte scuole pedagogiche

¹ I titolari di un diploma di bachelor rilasciato da una scuola universitaria professionale o da un'alta scuola pedagogica svizzera sono ammessi allo studio universitario indipendentemente dal tipo e dalla provenienza di tale certificato di diploma. Sono ammessi direttamente allo studio universitario master coloro che soddisfano le condizioni per l'ammissione allo studio di master nel proprio tipo di università e che devono recuperare prestazioni di studio per un massimo di 60 ECTS (obblighi).

² La CRUS, insieme alle conferenze dei rettori delle scuole universitarie professionali (KFH) e delle alte scuole pedagogiche (COHEP), coordina la procedura per la determinazione degli obblighi e fissa per ogni materia l'entità degli obblighi per l'ammissione diretta allo studio di master.

³ I Cantoni disciplinano l'ammissione all'immatricolazione alle università cantonali. La Confederazione disciplina l'ammissione all'immatricolazione ai PF.

⁴ Sono fatte salve in ogni caso le restrizioni per l'ammissione valide per tutti i candidati agli studi.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2008.

26 giugno 2008

In nome della Conferenza universitaria svizzera:
La presidente, Regine Aeppli
La segretaria generale, Martina Weiss

¹ RS 414.205.1

